



Nieri advisory
e services

Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Marzo 2026

SUPPLEMENTO

Speciale Redditi PF 2026



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

SPECIALE Redditi PF 2026 - dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2025

DICHIARAZIONE DEI REDDITI periodo di imposta 2025 – REDDITI 2026 PF

In vista dell'imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di seguito si propone il **modello di raccolta dati**, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di "**Redditi Persone Fisiche 2026**", relativo ai redditi dell'anno **2025**, aggiornato con le novità che interessano per quest'anno la corretta esecuzione dell'adempimento, oltre che le operazioni connesse alla compilazione, come versamenti e invio telematico.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre **la data del** la documentazione richiesta, unitamente al prospetto debitamente **compilato e firmato**.

Per rendere più agevole la raccolta dei dati, Le segnaliamo che all'interno dello Studio potrà fare direttamente riferimento alla persona indicata nel riquadro sottostante, che potrà sempre contattare per ogni richiesta di chiarimenti in ordine alla Sua dichiarazione dei redditi:

.....telefono.....e-mail.....

Si rammenta che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato), lo Studio non procederà alla predisposizione della dichiarazione e che, in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l'inesattezza della dichiarazione.

Dopo aver redatto la dichiarazione lo Studio provvederà a consegnare al cliente copia del modello, come da obbligo di legge, per la verifica dell'esattezza dei dati in esso contenuti, rimanendo il contribuente comunque responsabile del contenuto della dichiarazione nei casi di infedeltà della medesima.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

I **termini di scadenza**, riferiti alla dichiarazione, sono così riassumibili:

Adempimento	Scadenza
Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti	30 giugno 2026
Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%)	30 luglio 2026
Presentazione modello cartaceo (in posta)	30 giugno 2026
Presentazione telematica	02 novembre 2026

RACCOLTA DATI REDDITI PF 2026 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2025

Cognome e nome del contribuente:

.....

PROSPETTO DEI FAMILIARI

Regole per il periodo d'imposta 2025

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico", ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente. In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

c) è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA (1)	CODICE FISCALE (indicare anche per figli non residenti)	MESI A CARICO (2)	Reddito del familiare (3)	% detrazione (4)	N. MESI detrazione figli (5)
(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile						
(2) Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.						



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- *le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;*
- *la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*
- *il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);*
- *il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);*
- *il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.*

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- *il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;*
- *i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".*

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- *il coniuge legalmente ed effettivamente separato;*
- *i discendenti dei figli;*
- *i genitori (compresi quelli adottivi);*
- *i generi e le nuore;*
- *il suocero e la suocera;*
- *i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);*
- *i nonni e le nonne.*

(3) *La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.*

(4) *La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore.*

(5) *Colonna 10 (numero mesi detrazione figli 21 anni o più): ai fini del riconoscimento della detrazione per figli a carico indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2025. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2004 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2025, indicare '5'. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2025, questa colonna non va compilata.*

VARIAZIONI ANAGRAFICHE: dal periodo d'imposta 2014 nel frontespizio del modello non è più richiesta l'indicazione dello stato civile del contribuente.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO

Specificare se il soggetto che sottoscrive la dichiarazione la presenta per conto di altro soggetto; in tal caso indicare tutti i dati anagrafici e la motivazione:

DATI ANAGRAFICI

MOTIVO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

RATEIZZAZIONE

Con riferimento agli importi dovuti risultanti dalla presente dichiarazione, al fine di predisporre le deleghe di versamento, si chiede allo Studio di:

- ☐ considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 30 giugno 2026;
- ☐ considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 30 luglio 2026;
- ☐ rateizzare in ____ rate (max 7) a partire dal 30 giugno 2026;
- ☐ rateizzare in ____ rate (max 6) a partire dal 30 luglio 2026;
- ☐ essere contattato per valutare le modalità di versamento.

ACCONTI 2026

Con riferimento agli acconti da versare per il 2026 si chiede allo Studio di:

- ☐ determinare gli acconti in base a quanto risulta dalla dichiarazione sulla base del metodo storico (soluzione consigliata);
- ☐ ricalcolare gli acconti tenendo conto di:

DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI

- ☐ barrare la casella se compilato il **prospetto allegato per le detrazioni e gli oneri deducibili**;
- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese di recupero edilizio;
- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche (*bonus barriere architettoniche*);



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese di riqualificazione energetica (eco bonus);
- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese per l'adozione di misure antisismiche (sisma bonus);
- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese che beneficiano del superbonus;
- ☐ barrare la casella se si allega documentazione relativa all'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici.

REDDITI PERCEPITI

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)

- ☐ n. modello Cu a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
- ☐ n. modello Cu inerenti alle ritenute d'acconto subite per redditi di lavoro autonomo o d'impresa, anche occasionali;
- ☐ indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- ☐ assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
- ☐ indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, etc...);
- ☐ documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, etc.;
- ☐ n. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
- ☐ n. certificati degli utili percepiti da società;
- ☐ indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

ATTIVITÀ ED INVESTIMENTI ALL'ESTERO

- ☐ indicare se si posseggono attività ed investimenti all'estero

TERRENI E FABBRICATI

- ☐ da compilare nel caso non ci siano variazioni:

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei **terreni** dichiarata lo scorso anno **non è variata**. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione e **fino alla data del 16/06/2026** (in quanto valevoli ai fini Imu).

Firma del cliente



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei **fabbricati** dichiarata lo scorso anno **non è variata**. si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione e **fino alla data del 16/06/2026** (in quanto vevoli ai fini Imu).

Firma del cliente

☐ **da compilare in caso di variazioni:**

1. Acquisti o vendite

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.

2. Locazioni

Dati del contratto	Opzione cedolare	Raccom. inviata a inquilino	Contratto a canone convenz.	Canone annuo	Immobile vincolato	Canoni percepiti	Morosità
	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐
	☐ Sì ☐ No	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐
	☐ Sì ☐ No	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐
	☐ Sì ☐ No	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐

Note: Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non devono essere dichiarati se i canoni non sono stati percepiti. I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento** effettuata entro il termine di presentazione



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione. In caso di successiva percezione, essi dovranno essere assoggettati a tassazione nell'anno in cui è avvenuto l'incasso.

Nel caso in cui i canoni siano stati rinegoziati, segnalare la circostanza allo Studio.

3. Situazioni particolari (per ciascun fabbricato indicare comunque il codice)

Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Tipologia	Annotazioni
Elenco dei codici di "utilizzo" da indicare per i fabbricati			
1	Abitazione principale		
2	Immobile tenuto a disposizione (c.d. seconda casa) o data in uso a soggetto non familiare		
3	Immobile locato in regime di libero mercato		
4	Fabbricato locato in regime di equo canone		
5	Pertinenza della abitazione principale		
6	Fabbricato usato in parte come abitazione principale ed in parte per lo svolgimento di attività		
8	- immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. La tassazione può essere ordinaria, ovvero a cedolare secca; - immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa		



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

9	Immobile che non rientra in nessuna delle altre tipologie • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; • pertinenza di immobile tenuto a disposizione; • unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari a uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento a una di esse; • bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, etc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente; • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi
10	Abitazione e pertinenza date in uso gratuito al familiare che vi dimora ovvero abitazione principale per il comproprietario
11	Abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato
12	Abitazione principale parzialmente locata a canone concordato o locazione cedolare in comune colpito da calamità
14	Immobile situato in Abruzzo e locato a soggetto terremotato
15	Immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetto terremotato

LOCAZIONI BREVI

È prevista un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili a uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Si ricorda che il regime delle locazioni brevi riguarda solo il caso del soggetto che, nel corso dell'anno, abbia destinato a tale utilizzo un numero di fabbricati non superiore a 4 (dal 2026 tale limite è sceso a 2); oltre tale limite risulta obbligatoria l'attivazione della partita Iva.

Quando i contratti sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, i canoni percepiti sono assoggettati ad una ritenuta, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. Sui contratti di locazione breve:

- la sostitutiva è posta generalmente al 26%;
- in relazione ad una abitazione individuata in dichiarazione dal contribuente vi è la possibilità di applicare una sostitutiva del 21%.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Per le locazioni avvenute nel 2025, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2025; al contrario, non dovrà essere tassato il canone percepito anticipatamente nel 2025 per locazioni avvenute nel 2026.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026), va considerato solo l'importo del corrispettivo lordo relativo al 2025.

Immobile	Dati contratto	Inizio	Fine	Canone	Ritenuta	Cedolare
		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no
		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no
		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no
		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no

Note: nel caso di canoni soggetti a ritenuta, allegare le relative certificazioni.

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (ad esempio un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario; nel caso tale immobile sia locato dal comodatario, il canone deve essere dichiarato dal comodante. A tale regola fanno eccezione le locazioni brevi: il proprietario continua a indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro RL in quanto reddito diverso. Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Locazione breve	Dati contratto	Inizio	Fine	Canone percepito	Ritenuta	Cedolare
* sì * no		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no
* sì * no		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no
* sì * no		__/__/__	__/__/__	Euro ,00	Euro ,00	* sì * no



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Note: nel caso di canoni soggetti a ritenuta, allegare le relative certificazioni.

RIDETERMINAZIONE VALORE PARTECIPAZIONE E TERRENI

Con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per l'anno 2025), all'art. 1, comma 30 lett. b), il legislatore ha nuovamente previsto la possibilità di rideterminazione i valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, ponendo tuttavia la normativa a regime. La misura in commento diventa, pertanto, strutturale.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno quindi optare, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva relativamente alle partecipazioni e ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. L'imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni è stata fissata per il 2025 nella misura del 18%. L'imposta sostitutiva deve essere pagata o in un'unica soluzione entro il suddetto termine del 30 novembre 2025 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 novembre 2025, 30 novembre 2026 e 30 novembre 2027 (sull'importo delle rate al 30 novembre 2026 e 30 novembre 2027 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). Il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria sono considerate perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (circolare n. 16/E/2023).

I contribuenti che si sono avvalsi della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta. In particolare, nelle sezioni dei quadri RM e RT del modello Redditi 2026 (riguardanti rispettivamente i terreni e le partecipazioni) vanno indicati i dati delle rivalutazioni perfezionate nel 2025. Con la circolare n. 1/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata indicazione nel modello Redditi non inficia il buon esito della rivalutazione. In tale caso si applica la sola sanzione prevista per le violazioni formali, da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

RIDETERMINAZIONE TERRENI (dati per quadro RM sezione III-B)

Dati terreno	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva calcolata	Imposta precedenti rivalutazioni scomputata	Imposta sostitutiva dovuta	Rateizz.
	€ _____,00	€ _____,00	* sì - € _____,00 * no	€ _____,00	* sì * no
	€ _____,00	€ _____,00	* sì - € _____,00 * no	€ _____,00	* sì * no

NB: allegare copia perizia e F24 di versamento della sostitutiva

RIDETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI (dati per quadro RT sezione IX)

Dati partecipazione	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva calcolata	Imposta precedenti rivalutazioni scomputata	Imposta sostitutiva dovuta	Rateizz.
	€ _____,00	€ _____,00	* sì - € _____,00 * no	€ _____,00	* sì * no
	€ _____,00	€ _____,00	* sì - € _____,00 * no	€ _____,00	* sì * no

NB: allegare copia perizia e F24 di versamento della sostitutiva

PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
(NB: indicare solo le detrazioni relative al 2025 e non quelle riferite ad annualità precedenti, se già acquisite dallo Studio)

Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione

Tipo di detrazione spettante	Numero di gg.	Percentuale
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale		
Detrazione canone di locazione spettante ai giovani fino ai 31 anni non compiuti per abitazione principale		
Detrazione per canone di locazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, con reddito non superiore a 30.987,41 euro		
Detrazione per canone di affitto dei terreni agricoli sostenuti dai giovani coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli		



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Spese per interventi su immobili che danno diritto alle detrazioni (indicare sinteticamente le fattispecie e disporre un approfondimento con lo studio)

Tipologia	Immobile oggetto dei lavori	Importo
☐ <i>bonus</i> ristrutturazioni ☐ <i>bonus</i> barriere architettoniche ☐ <i>sisma bonus</i> e <i>sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i> ☐ <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ locazione ☐ comodato ☐	€
☐ <i>bonus</i> ristrutturazioni ☐ <i>bonus</i> barriere architettoniche ☐ <i>sisma bonus</i> e <i>sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i> ☐ <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ locazione ☐ comodato ☐	€
☐ <i>bonus</i> ristrutturazioni ☐ <i>bonus</i> barriere architettoniche ☐ <i>sisma bonus</i> e <i>sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i> ☐ <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ locazione ☐ comodato ☐	€
☐ <i>bonus</i> ristrutturazioni ☐ <i>bonus</i> barriere architettoniche ☐ <i>sisma bonus</i> e <i>sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i> ☐ <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ locazione ☐ comodato ☐	€
☐ <i>bonus</i> ristrutturazioni ☐ <i>bonus</i> barriere architettoniche ☐ <i>sisma bonus</i> e <i>sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto	€



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

☐ <i>superbonus</i>	☐ locazione ☐ comodato ☐	
☐ <i>bonus ristrutturazioni</i> ☐ <i>bonus barriere architettoniche</i> ☐ <i>sisma bonus e sisma bonus</i> acquisti ☐ <i>eco bonus</i> ☐ <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ locazione ☐ comodato ☐	€

ATTENZIONE

Non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2025 (e le rate di spese sostenute negli anni precedenti) per cui si è fruito dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, D.L. 34/2020 mediante la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

Spese per acquisto di mobili e/o elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di recupero per le quali è riconosciuta la detrazione del 50% (BONUS MOBILI)

Tipologia	Dati Immobile oggetto di recupero edilizio dal 1° gennaio 2024	Importo
		€
		€
		€

VERSAMENTI ALLEGATI

☐ versamenti Imu 2025 (acconti e saldi): **numero bollettini o modelli F24** _____;

N.B. Si tenga presente che già dal 2014 è stato eliminato l'obbligo di indicare i versamenti del tributo locale in dichiarazione. È comunque opportuno acquisire i modelli F24 recante i relativi versamenti al fine di verificare eventuali compensazioni con crediti Irpef.



Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

- | VERSAMENTO ACCONTI 2025 | |
|--------------------------|---|
| ☐ | l'acconto è stato rideterminato |
| ☐ | l'acconto è stato versato sulla base del dato storico |
| | |

[illegible]



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Scelta per la destinazione dell'8% dell'Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell'8% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Stato * ☐	Chiesa Cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	Associazione Chiesa D'Inghilterra in Italia	----	----

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali; 6 - Prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

Scelta per la destinazione del 5% dell'Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Sostegno Enti del Terzo Settore iscritti nel Runtis comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università
Firma	Firma
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)



Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Finanziamento della ricerca sanitaria Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Firma
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Firma	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sostegno degli enti gestori delle aree protette (ad esempio Parchi Nazionali) Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

(per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente)

Per il modello Redditi 2026, è prevista la sola possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore dei Partiti Politici. Per conoscere i codici dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef, consultare l'apposita tabella posta qui riportata.

CODICE PARTITO POLITICO

Firma

PARTITO POLITICO	CODICE
Azione	S48
Campobase	S56
Centro Democratico	A10
Coraggio Italia	A52
Democrazia Cristiana con Rotondi	A58
Democrazia Solidale - Demo. S	A41



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Europa Verde – Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
L'Italia c'è	D57
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE	E14
Movimento 5 Stelle	E54
Movimento Politico Forza Italia	F15
Noi Moderati	E50
Partito autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali Italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Sud chiama Nord	U55
Südtiroler Volkspartei	W26
Unione di Centro	Y29
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27
Verdi del Sudtirolo	Y60
Volt Italia	Y59

Con l'apposizione della firma nel presente riquadro il **cliente dichiara** di conferire l'incarico allo Studio di:

- ☐ predisporre
- ☐ predisporre e trasmettere telematicamente
- ☐ trasmettere telematicamente

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al compimento dell'incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente l'eventuale inesattezza e/o incompletezza della documentazione consegnata.

Data:

Firma del cliente:



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Modulo per impegno a trasmettere la dichiarazione da rilasciare a cura dell'intermediario

COPIA PER CONTRIBUENTE:

Studio ...

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

.....

**Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
REDDITI 2026 Persone Fisiche**

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data odierna l'impegno alla:

- ☐ presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente;
- ☐ predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità (avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate

- ☐ conferma l'opzione manifestata dal contribuente.

Data dell'impegno:

Firma dell'intermediario

COPIA PER INTERMEDIARIO:

Studio ...

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

.....

**Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
REDDITI 2026 Persone Fisiche**

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data odierna l'impegno alla:

- ☐ presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente;
- ☐ predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità (avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate



Nieri advisory
e services

Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

☐ conferma l'opzione manifestata dal contribuente.

Data dell'impegno:

Firma dell'intermediario



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Scelta di invio delle comunicazioni di irregolarità all'intermediario che ha trasmesso

Il sottoscritto, nel confermare l'impegno alla trasmissione telematica del modello Redditi 2026 PF allo Studio

- ☐ opta per l'invio dell'avviso telematico di irregolarità eventualmente predisposto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario;
- ☐ non opta per l'invio dell'avviso telematico di irregolarità eventualmente predisposto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario;

confermando che il recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni di irregolarità relative alla dichiarazione in oggetto è il seguente:

- indirizzo: _____
- numero di fax: _____
- mail: _____

sollevando l'intermediario abilitato da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, laddove il prospetto ricevuto telematicamente dall'Agenzia sia stato recapitato, nei termini di legge, in una delle tre forme alternative sopra esposte.

Eventuali variazioni dei suddetti recapiti dovranno essere comunicate all'intermediario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza dell'opzione per l'invio all'intermediario, la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) verrà inviato con raccomandata direttamente al domicilio del contribuente.

Data

Firma

Il sottoscritto, nel confermare l'impegno alla trasmissione telematica del modello Redditi 2026 PF allo Studio

- ☐ opta per l'invio delle comunicazioni di irregolarità direttamente all'intermediario;
- ☐ non opta per l'invio delle comunicazioni di irregolarità direttamente all'intermediario;

confermando che il recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni di irregolarità relative alla dichiarazione in oggetto è il seguente:

- indirizzo: _____
- numero di fax: _____
- mail: _____



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

sollevando l'intermediario abilitato da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, laddove il prospetto ricevuto telematicamente dall'Agenzia sia stato recapitato, nei termini di legge, in una delle tre forme alternative sopra esposte.

Eventuali variazioni dei suddetti recapiti dovranno essere comunicate all'intermediario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza dell'opzione per l'invio all'intermediario, la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) verrà inviato con raccomandata direttamente al domicilio del contribuente.

Data

Firma



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Allegato: investimenti e attività all'estero

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi che deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. In buona sostanza, all'interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d'imposta:

- degli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch'esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

All'interno del quadro RW delle persone fisiche residenti (Redditi PF) devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, ossia l'Ivie (Imposta sul valore degli immobili all'estero) e l'Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero). Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, si segnala che:

- risulta possibile dare separata indicazione delle informazioni necessarie solo all'uno o all'altro fine;
- non risulta dovuta l'Ivafe sulle partecipazioni in società estere non quotate e sui finanziamenti eventualmente concessi;
- in linea teorica, è possibile non indicare gli immobili, se non variati, negli anni successivi a quello di acquisto; tuttavia, poiché si deve assolvere su tali beni l'Ivie, l'indicazione è comunque necessaria;
- l'Ivie è dovuta nella misura dell'1,06%;
- l'Ivafe è dovuta nella misura del 4 per mille annuo sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 (nuova casella 21 da barrare nel quadro RW), mentre resta pari al 2 per mille nei restanti casi.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro; tuttavia, l'informazione dei conti correnti deve essere fornita ai fini dell'assolvimento dell'Ivafe, se la consistenza media è almeno pari a 5.000 euro.

Proprio in relazione ai conti correnti, si segnala che il dato da indicare nel modello, denominato con il valore finale, corrisponde, in realtà, alla consistenza media del conto (dato difficile da reperire).

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in

entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

DA SOTTOSCRIVERE

Lo scrivente dichiara allo Studio che la propria posizione nelle annualità precedenti ai fini del monitoraggio fiscale e dell'assolvimento delle eventuali imposte dovute sui redditi prodotti all'estero risulta regolare, con la conseguenza che si manleva da ogni responsabilità in merito a possibili conseguenze che potessero derivare dalla corretta compilazione del quadro RW per il periodo di imposta 2024.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Data _____

Firma _____

INVESTIMENTI ESTERI	
☐ ☒	Barrare la casella per segnalare investimenti all'estero di qualsiasi ammontare che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta. n. schede di rilevazione compilate ____
ATTIVITÀ FINANZIARIE	
☐ ☒	Barrare la casella per segnalare attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera
TITOLARE EFFETTIVO	
☐ ☒	Barrare la casella per segnalare che il dichiarante è possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria
☐ ☒	Barrare la casella per segnalare che il dichiarante, pur non essendo il possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria, ne è il TITOLARE EFFETTIVO (così definito ai sensi della normativa antiriciclaggio)

Monitoraggio investimenti e attività finanziarie all'estero

Con la presente sottoscrizione, il cliente dichiara allo Studio di **non possedere** alcuna attività finanziaria o patrimoniale all'estero.

Si esonera quindi lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte dal D.L. 201/2011).

_____, _____ Firma del cliente:

n. scheda ____

N. progressivo investimento: ____

Tipo investimento	Descrizione	Paese di ubicazione dell'investimento
☐ Attività finanziaria		
☐ Immobile		
☐ Altra attività patrimoniale		

A titolo esemplificativo, rappresentano attività finanziarie:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*).

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Devono essere indicate tutte le consistenze possedute all'estero direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare, ivi compreso, ad esempio, il credito che una persona fisica residente in Italia possiede a seguito della sostituzione di obbligazioni emesse da una società estera in *default* (risposta a interpello n. 386/E/2019).

Si prega di consegnare allo studio ogni documento pervenuto dall'intermediario finanziario estero



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Criptovalute - plusvalenze

Il Modello Redditi PF 2026 introduce modifiche strutturali significative nel Quadro RT con riguardo alla dichiarazione delle plusvalenze da cripto-attività per il periodo d'imposta 2025. Le novità non si limitano a un aggiornamento formale, ma ridefiniscono la logica dichiarativa, separando le operazioni in base al momento di realizzazione e recependo le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

La novità più rilevante è l'introduzione di una duplicazione della Sezione V-A del Quadro RT, con l'aggiunta dei nuovi righi RT41A e RT42A che si affiancano ai preesistenti RT41 e RT42. La distinzione non è legata alla tipologia di operazione, ma a un criterio temporale che separa le cessioni in base alla data di realizzazione:

- nel rigo RT41 si indicano corrispettivi e i costi relativi a cessioni, permute, rimborsi o detenzione di cripto-attività effettuati prima del 1° gennaio 2025;
- nel rigo RT42 si indicano corrispettivi e costi relativi a operazioni antecedenti al 2025 per le quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di rideterminazione del valore ai sensi della L. n. 197/2022;
- il rigo RT41A accoglie le cessioni effettuate nel corso del 2025, escluse quelle con valore rideterminato;
- il rigo RT42A accoglie le cessioni 2025 per le quali è stato rideterminato il valore.

La scissione è funzionale alla gestione differenziata della soglia di esenzione di euro 2.000. La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato tale soglia per le operazioni dal 1° gennaio 2025, ma non per quelle antecedenti.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di non imponibilità di 2.000 euro, precedentemente prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR. Ogni plusvalenza realizzata, indipendentemente dall'importo, è ora soggetta a tassazione al 26%.

Questa modifica è stata recepita nel modello dichiarativo attraverso lo sdoppiamento sopra descritto: la franchigia continua ad applicarsi esclusivamente alle operazioni residue ante 2025, dichiarate nei rigi RT41/RT42, non a quelle 2025 dichiarate in RT41A/RT42A

Per il periodo d'imposta 2025, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività resta fissata al 26% come chiarito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 23, della L. n. 207/2024. Il reddito imponibile confluisce nella Sezione VI del Quadro RT, dove si procede alla liquidazione dell'imposta dovuta

n. scheda ____

N. progressivo criptovaluta per plusvalenze: ____

Descrizione	Corrispettivo	Costo riconosciuto
		☐ successione: _____
		☐ donazione: _____
☐ affrancamento	Barrare la casella per segnalare che il valore al 1° gennaio 2025 è stato affrancato	
Criptovalute – imposta di bollo		



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Dal 2023, l'articolo 1, comma 146, L. 197/2022, dispone che in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. L'imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'*exchange*, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate. Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

n. scheda ____

N. progressivo cripto valuta per monitoraggio: ____

Descrizione	Base imponibile	Dati per il calcolo
		Periodo di detenzione: _____
		% di possesso: _____
		Imposta patrim. estera: _____



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Allegato: prospetto detrazioni e oneri

RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI			
Contribuente:			
ONERI DETRAIBILI (cui spetta la detrazione nel limite del 19%)			
√	Tipologia	Limiti alla detrazione	N. documenti Importo totale
☐ √	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di <i>handicap</i> , in quanto oneri deducibili) sostenute dal contribuente nel suo interesse o per un familiare a carico. Ad esempio, spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del Ssn, spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.	Importo eccedente € 129,11	N. €
☐ √	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di <i>handicap</i> , in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, solamente per la quota di detrazione che eccede l'imposta lorda del familiare, che sarebbe altrimenti persa.	Importo massimo non eccedente € 6.197,48	N. €
☐ √	Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di <i>handicap</i> e le spese per sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di <i>handicap</i> .	100%	N. €
☐ √	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di <i>handicap</i> .	Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo e per importo massimo non eccedente € 18.075,99	N. €
☐ √	Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti. La spesa può essere detratta anche qualora venga sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico.	100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni	N. €
☐ √			N.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

	Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. (1)(2)(3)(4)(5) Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare contratto di mutuo e rogito di acquisto dell'immobile (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).	€ 4.000,00 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo (6)	€
☐ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.	€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo	N. €
☐ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici. Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare contratto di mutuo e copia delle spese sostenute per il recupero edilizio (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).	€ 2.582,28 complessivi	N. €
☐ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale. Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare contratto di mutuo e copia delle spese sostenute per la costruzione/ristrutturazione (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).	€ 2.582,28 complessivi	N. €
☐ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.	100% nei limiti della somma dei redditi dei terreni dichiarati	N. €

☐ √	Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Detrazione non cumulabile con erogazioni liberali ad istituti scolastici.	non superiore a € 1.000,00 annuo per alunno o studente	N. €
☐ √	Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento o di specializzazione, tenuti presso università statali e non statali o istituti pubblici e privati, italiani o stranieri.	100% (7)	N. €
☐ √			N.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

	Spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.	€ 1.550,00 per ciascun decesso	€
☒	Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).	€ 2.100,00	N. €
☒	Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine e altre strutture sportive).	€ 210,00 per ciascun ragazzo	N. €
☒	Spese per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.	€ 1.000,00 complessivi	N. €
☒	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (8), nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative.	€ 2.633,00	N. €
☒	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.	€ 2.065,83	N. €
☒	Erogazioni liberali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.	€ 1.500,00	N. €
☒	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Si tratta dei contributi associativi versati dai soci alle società per sé stessi.	€ 1.300,00	N. €
☒	Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La biennale di Venezia".	Non deve superare il 30% del reddito complessivo	€
☒	Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.	Importo eccedente € 129,11 e fino a € 550,00	N. €
☒	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Non possono essere indicate le spese sostenute se nello stesso anno si è fruito del <i>bonus</i> asili nido.	Massimo € 632,00 per ogni figlio	N. €
☒	Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000) e premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (contratti stipulati dal 1° gennaio 2001).	€ 530,00	N. €



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

☒	Premi pagati per assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata dalle ASL.	€ 750,00	€
☒	Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.	€ 1.291,14	€
☒	Acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.	€ 250,00	€
☒	Premi pagati per assicurazioni su edifici residenziali aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi.	100%	€
☒	Spese mediche sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento.	100%	€
☒	Spese per canoni di <i>leasing</i> (stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020) di immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, per contribuenti con reddito inferiore a 55.000 euro, che non sono proprietari di altri immobili abitativi.	L'importo dei canoni non può superare € 8.000 se contribuente ha meno di 35 anni ovvero € 4.000 se ha più di 35 anni	€
☒	Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.	Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a € 1.000, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro	€

(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all'8 dicembre 1993.



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale. (3) Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto, pena la perdita dell'agevolazione. (4) Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. (5) Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. (6) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. (7) Nel caso di corsi tenuti da istituti privati o esteri la detrazione delle relative spese viene stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (8) Il Comune di residenza dello studente e la sede dell'Università devono essere distanti almeno 100 km ovvero 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.			
☐ √	Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordi ai sensi della L. 381/1970; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea; erogazioni liberali in denaro al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.	Il limite è variabile in relazione alla natura della spesa.	

ALTRE DETRAZIONI	
√	Tipologia
☐ √	Erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus o di iniziative umanitarie, laiche o religiose, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 26%).
☐ √	Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 30%).
☐ √	Erogazioni liberali in favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 35%).
☐ √	Erogazione in denaro in favore dei partiti politici per importi compresi tra € 30 ed € 30.000 (detrazione 26%).



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

☐ ✓	Detrazione per investimenti nel capitale sociale di <i>start up</i> innovative e PMI innovative (detrazione del 30% con aliquote anche più alte a seconda dei casi).
☐ ✓	Detrazione forfetaria di € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida (spettante esclusivamente al soggetto non vedente).
☐ ✓	Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione (secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 106/2001).

ONERI DEDUCIBILI			
✓	Tipologia	Limiti alla deduzione	N. documenti Importo totale
☐ ✓	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa (compresi i contributi ai fondi pensione versati dai dipendenti pubblici).	100%	N. €
☐ ✓	Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per la parte a carico del datore di lavoro.	€ 1.549,37	N. €
☐ ✓	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	€ 1.032,91	N. €
☐ ✓	Spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità o sostenute per i propri familiari con <i>handicap</i> .	100%	N. €
☐ ✓	Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva (o scioglimento o annullamento o cessazione effetti civili) stabilita da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non va indicata la parte destinata al mantenimento dei figli. Codice fiscale coniuge _____	100%	N. €
☐ ✓	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari.	Per un importo massimo di € 5.164,57	€
☐ ✓	Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Per un importo massimo di € 5.164,57	€
☐ ✓	Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario.	100%	€
☐ ✓	Contributi versati per familiari a carico per la quota da questi non dedotta.	Per un importo massimo di € 5.164,57	€



Circolare n. 7 / 2026

Via Aldo Moro 45 – 59016 Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 / 8797201 – mail: info@studionieri.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

☐ √	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 1. contributi ai fondi integrativi al Ssn; 2. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative Ong; 3. erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute; 4. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali; 5. erogazioni liberali, donazioni, e gli altri atti a titolo gratuito a favore di <i>trust</i> o fondi speciali; 6. contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali; 7. altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1) .	Il limite è variabile in relazione alla natura della spesa.	N.
			€
(1) Rendite, vitalizi e assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione.			